



COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI di TORINO e PROVINCIA

Via Toselli, 1 - 10129 TORINO - Tel. 011/53.77.56 - Fax 011/53.32.85

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it - collegio.torino@geopec.it - www.collegiogeometri.to.it

Circ. n. 135/23
Prot. n. 7112/23

Torino, 25 ottobre 2023

Ai Geometri in indirizzo
LORO SEDI

Oggetto: Decreto Legislativo 81/2008

Si rende noto agli Iscritti che, nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2023, è stato pubblicato il decreto direttoriale 20 settembre 2023, n. 111, consultabile in allegato alla presente circolare, con cui è stato rivalutato l'importo delle sanzioni del decreto legislativo n. 81/2008, in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

A decorrere dal 1° luglio 2023, le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate nella misura del 15,9%. L'aggiornamento quinquennale dell'importo delle sanzioni è stabilito dall'articolo 306, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 81/2008.

Si segnala, inoltre, sull'argomento la sentenza della Cassazione Penale, consultabile in allegato alla presente circolare, secondo cui, per individuare la regola cautelare violata ai fini della colpa in caso di infortuni sul lavoro, non si può partire dall'evento verificatosi per poi retrocedere e ipotizzare quali precauzioni avrebbero potuto prevenirlo. Questo perché un ragionamento del genere, basato sul "senno di poi", porterebbe a considerare colposo qualsiasi comportamento umano che abbia causato un danno, dato che è sempre possibile ipotizzare un comportamento alternativo corretto solo a posteriori. Invece, la regola cautelare violata deve essere preesistente all'evento, nel senso che il comportamento doveroso basato sulla diligenza, prudenza e perizia deve essere dedotto in modo concreto ed anticipato, e non retroattivo. Pertanto, il giudizio sulla colpa da fatto illecito (civile o penale) non deve essere influenzato da ciò che è successo, ma deve essere formulato in base a un'attenta analisi della situazione antecedente all'evento, tenendo conto delle informazioni note o conoscibili al momento in cui il soggetto responsabile ha preso la decisione di adottare una condotta (attiva o omissiva) che ha causato il danno.

Allegati: n. 2

Cordiali Saluti

Il Segretario
Geom. Rodolfo Meaglia

Il Presidente
Geom. Luisa Roccia